



COMUNE DI SAN FRATELLO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98075 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n. 27

DEL 06.05.2019

OGGETTO: Divieto di vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine in occasione dei Festeggiamenti dei Santi Patroni Alfio, Filadelfio e Cirino.

IL SINDACO

Premesso che nella giornata di Venerdì 10 Maggio 2019 ricorre la festa dei Santi Patroni Alfio, Filadelfio e Cirino, durante la quale numerosi fedeli a cavallo, come da tradizione, partecipano alla solenne processione, che dalle vie del centro raggiungerà il Santuario – Monte Vecchio;

Considerato che all'interno del circuito della manifestazione sono aperti gli esercizi commerciali per il normale servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza del cittadini, evitare che gli avventori escano dagli esercizi commerciali con bottiglie e/o lattine o altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa in caso di disordini;

Ritenuto opportuno assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire rischi a danno della sicurezza e della incolumità delle persone, garantire l'igiene nelle strade e negli spazi cittadini, oltre che evitare l'insorgere di turbative all'ordine pubblico;

Vista la legge n.287/1991;

Visto l'art.54 del D. Lgs n.267/2000;

Visto il R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.);

ORDINA

Nella giornata di venerdì' 10 Maggio 2019, dalle ore 08:00 alle ore 16.00, ai titolari di esercizi commerciali, dei pubblici esercizi situati nel territorio;

E' FATTO DIVIETO

Di vendere qualsiasi tipo di bevanda da asporto in contenitore di vetro o lattina;

Di circolare per le vie cittadine con bottiglie di qualunque genere o lattine contenenti bevande;

E' VIETATO ALTRESI'

A chiunque si trovi all'interno del circuito interessato alla manifestazione di consumare sul suolo pubblico bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione;

Le bevande consentite devono essere consumate solo nell'ambito delle rispettive aree di pertinenza degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo online del Comune di San Fratello e pubblicazione sul sito internet www.comunedisanfratello.it;

di trasmettere copia della presente Ordinanza al Comando Di Polizia Municipale, alla Locale Stazione dei Carabinieri.

Che venga notificata a tutti gli esercizi commerciali ricadenti all'interno del circuito abilitati alla vendita;

Che le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza siano punite con la sanzione da euro 25,00 a 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D Lgs n.267/2000;

Dalla Residenza Municipale li 06.05.2019



IL SINDACO
(Dott. Salvatore Sidoti Pinto)